



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 27/13 DEL 15.7.2014

Oggetto: **Legge regionale 8 agosto 2006, n. 12. Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA). Legge regionale 15.5.1995, n. 4 "Attività di vigilanza e controllo". Avvio procedimento scioglimento Consiglio di amministrazione.**

L'Assessore dei Lavori Pubblici ricorda che, con la legge regionale 8 agosto 2006, n. 12, è stato disciplinato il riordino degli Istituti autonomi per le case popolari della Sardegna (IACP) mediante la loro trasformazione nell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA).

La stessa legge, all'articolo 21, dispone che l'Azienda sia sottoposta alla vigilanza e al controllo della Giunta regionale e che si applichino le disposizioni della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, che disciplina l'attività di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali.

Nell'ambito dell'attività di controllo, l'Assessore dei Lavori Pubblici, l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione hanno rilevato una serie di inadempimenti e criticità da parte dell'Azienda, incidendo sulla regolarità e nella tempistica dell'approvazione degli atti previsti dalla legge e dal proprio Statuto.

La Giunta regionale, con la deliberazione n. 15/24 del 29.4.2014, per porre rimedio a tali inadempienze, ha impartito ad AREA le seguenti direttive, da attuarsi entro il termine perentorio di 30 giorni:

- a) rendere conforme il bilancio ai principi di coordinamento della finanza pubblica e ai criteri ispiratori della manovra 2012/2014, tenendo conto delle osservazioni rappresentate dall'Assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione e dall'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio;
- b) ottemperare alla deliberazione della Giunta regionale n. 6/10 del 14.2.2014 e declinare gli obiettivi generali ad essa assegnati e presentare un programma di attività, da sottoporre al controllo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), della L.R. n. 14/1995, con l'individuazione degli obiettivi specifici assegnati ai centri di responsabilità e le misure organizzative adottate e da adottare dando mandato al competente Servizio della Direzione generale dei Lavori Pubblici di stabilire la relativa tempistica;



- c) integrare e trasmettere la documentazione a corredo del bilancio consuntivo 2011 sulla base delle osservazioni di cui alla nota prot. n. 10297 dell'11.11.2013 dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio che ha sospeso i termini per l'approvazione;
- d) approvare e trasmettere il bilancio consuntivo 2012, ricomprensivo del rilevamento puntuale dei componenti dello stato patrimoniale.

A seguito delle direttive impartite ed in ottemperanza delle stesse AREA ha trasmesso e integrato la documentazione richiesta entro il termine previsto.

Al riguardo l'Assessore dei Lavori Pubblici non può comunque esimersi da far rilevare alla Giunta regionale, con particolare riferimento alla approvazione del bilancio consuntivo 2012, come sia stato necessario porre un vero e proprio ultimatum alla Azienda per spingerla ad approvare il documento contabile che le leggi vigenti e lo Statuto della medesima prevedono che venga approvato con una tempistica ben diversa da quella che, anche a seguito del sollecito, si è concretizzata.

Se da un lato l'Azienda, prosegue l'Assessore, ha quindi adempiuto alla direttiva della Giunta, trasmettendo la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Area n. 378/2 del 27.5.2014 avente per oggetto "Bilancio Consuntivo 2012 - Approvazione definitiva", non può non ribadirsi il forte ritardo con il quale il bilancio consuntivo 2012 è stato approvato.

Tale fatto, prosegue l'Assessore, non è isolato in quanto sia il bilancio consuntivo 2010 sia quello 2011 sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda con notevole ritardo. In particolare, specifica l'Assessore, il bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 è stato approvato con la deliberazione n. 245/40 del 20.12.2011, mentre quello relativo all'esercizio 2011, oggetto di uno specifico sollecito da parte dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio (nota n. 8248 del 24.9.2012), è stato approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 336/1 dell'8.10.2013, deliberazione che, come evidenziato nella nota a firma dell'Assessore della Programmazione; Bilancio, Credito e Assetto del Territorio n. 10297 dell'11.11.2013, è stata adottata "quando sarebbe già dovuto essere approvato il consuntivo 2012".

Occorre inoltre rilevare, prosegue l'Assessore dei Lavori Pubblici, come nell'esame di merito dei citati bilanci consuntivi il collegio dei revisori ha ripetutamente invitato l'Azienda ad "eliminare le cause limitanti l'espressione del giudizio dell'organo di revisione" evidenziando, in taluni casi, carenze ed omissioni informative; l'Assessore mette quindi in evidenza come la gestione economica e finanziaria relativa al consuntivo 2012 si chiude con considerevoli perdite d'esercizio (-10,5 milioni di euro) ed un disavanzo di gestione pari a -7,5 milioni di euro.



L'Assessore richiama l'attenzione della Giunta regionale su quanto disposto dall'art. 21, comma 4, della L.R. 8 agosto 2006, n. 12, istitutiva dell'AREA e dall'art. 30, comma 4, del proprio vigente Statuto che prevedono la possibilità dello scioglimento anticipato del Consiglio di Amministrazione laddove si registrino l'impossibilità di funzionamento, reiterate violazioni di legge e di regolamento, di gravi irregolarità omissive e contabili rilevate dal collegio sindacale ovvero nel caso di rilevanti perdite derivanti dall'attività di gestione.

Gli elementi critici sopra evidenziati, ed in particolare i ritardi con i quali in questi ultimi anni l'Azienda ha provveduto alla redazione ed approvazione dei bilanci consuntivi, ed al ritardo che si registra nella mancata approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno 2013, ritardi che procrastinano e/o limitano l'attività di vigilanza e controllo da parte della Giunta regionale connessa al documento contabile, e configurano proprio il verificarsi della fattispecie normativa e regolamentare sopra richiamate.

Pertanto, quanto sopra premesso e considerato, l'Assessore propone, nel rispetto della legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i. e della legge regionale 22.8.1990, n. 40, l'avvio del procedimento teso allo scioglimento anticipato del Consiglio di Amministrazione dell' Area ai sensi dell'art. 21, comma 4, della L.R. n. 12/2006 e ai sensi dell'art. 30, comma 4, del proprio vigente Statuto, dando mandato alla Direzione generale dei Lavori Pubblici per i conseguenti provvedimenti di notifica e di istruttoria.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dei Lavori Pubblici, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Lavori Pubblici

DELIBERA

di avviare il procedimento teso allo scioglimento anticipato del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa, ai sensi dell'art. 21, comma 4, della L.R. n. 12/2006 e ai sensi dell'art. 30, comma 4, del proprio vigente Statuto, dando mandato alla Direzione generale dei Lavori Pubblici per i conseguenti provvedimenti di notifica e di istruttoria, assegnando il termine di dieci giorni dalla notifica per eventuali controdeduzione da parte dei diretti interessati.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru